



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2392 del 2014, proposto da:
F.I.A.L.S. - Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, Segreteria Provinciale di
Messina, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Alberto Barbera, con domicilio eletto presso l'Avv. Antonino Barbagallo -
Studio Avv. Castorina, sito in Catania, alla Piazza Roma n. 9;

contro

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di Messina, in persona del
legale rappresentante pro tempore (n.c.);

per l'accertamento

del diritto di accesso agli atti relativi alla dotazione organica di personale
infermieristico nonché per l'annullamento del diniego tacitamente formatosi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Francesco
Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha adito l'intestata Sezione allegando di aver presentato all'amministrazione resistente, in data 11.7.2014, istanza di accesso ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 alla seguente documentazione: "a) numero ed elenco dei dipendenti dell'area della Dirigenza e del Comparto con contratto di lavoro a tempo indeterminato distinto per qualifica e Servizio/U.O. di assegnazione; b) numero di dipendenti dell'area della dirigenza e del Comparto con contratto di lavoro a tempo indeterminato assenti a vario titolo per lunghi periodi (maternità, congedi, aspettative, ecc.); c) numero ed elenco dei dipendenti assunti con contratto non a tempo indeterminato distinto per tipologia e durata di contratto (incarichi temporanei, sostituzioni, comando, assegnazioni temporanee ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, ecc.) distinto per qualifica e Servizio/U.O. di assegnazione".

Deduceva altresì che la suddetta istanza non aveva ricevuto alcun riscontro espresso nei termini previsti dalla legge per cui, in ragione di quanto esposto, impugnava il diniego tacitamente formatosi deducendo i seguenti motivi di gravame:

- 1) violazione degli artt. 22 e ss della legge n. 241/1990;
 - 2) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione nonché violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e pubblicità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.
2. Non si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente.
3. All'udienza del 14.1.2014, come in verbale, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il ricorso deve essere accolto, perché fondato, nei limiti che seguono.
5. A tal fine il Collegio adito ritiene sufficiente evidenziare - ex art. 116, comma quarto, primo periodo, c.p.a. - che il comportamento assunto dall'amministrazione resistente di mera inerzia all'istanza presentata dalla ricorrente deve effettivamente

qualificarsi come illegittimo alla luce dei principi generali di trasparenza e di buona amministrazione di cui alla legge n. 241/1990.

In capo all'Amministrazione resistente, infatti, era effettivamente riconducibile l'obbligo di esprimersi espressamente, entro il termine previsto dalla legge, sull'istanza presentata dalla ricorrente.

Né tale obbligo può ritenersi essere venuto meno a seguito della formazione, per intervenuta infruttuosa scadenza del suddetto termine, del c.d. silenzio-diniego di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990, essendo infatti quest'ultimo una mera *fictio iuris* di natura e risvolti esclusivamente processuali.

Ne consegue, in definitiva, che l'amministrazione resistente deve essere condannata a pronunciarsi formalmente sull'istanza presentata illo tempore dalla parte ricorrente entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, motivando le ragioni per cui l'ostensione degli atti richiesti - di cui analiticamente sopra - deve eventualmente essere accolta o negata.

6. Quanto alle spese di lite, quest'ultime sono liquidate come in dispositivo in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'amministrazione resistente di pronunciarsi sull'istanza presentata in data 11.07.2014 dalla parte ricorrente entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Francesco Elefante, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)